



TRIBUNALE DI CATANIA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Calogero Commandatore,

visti gli artt. 702 bis, 702 ter c.p.c., 35 del d. lgs. 28.1. 2008 n. 25 e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 e sciogliendo la riserva di cui al separato verbale di udienza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 7764/2014 R.G.A.C. promossa da:

➤ nato in MALI (Mali) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CAMPOCHIARO RICCARDO, C.F. CMPRCR80M28C351B che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro:

➤ **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa presso Prefettura U.T.G. di Siracusa**, in persona del Prefetto p.t.;

-resistente contumace -

Con l'intervento del P.M.

Oggetto: ricorso per il riconoscimento del diritto alla Protezione Internazionale ed avverso il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa - Sezione di Siracusa.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminarmente deve darsi evidenziarsi come la Commissione Territoriale - seppure regolarmente citata con notifica effettuata presso la Cancelleria ai sensi



dell'art. 16, comma 13, d.lgs. n. 179/2012 – non si sia costituita e, pertanto, deve dichiararsene la contumacia.

Appare opportuno, in via preliminare, fornire un sintetico ragguaglio del frastagliato **quadro normativo** che viene in rilievo nel caso in esame.

Sul piano delle fonti di diritto interno la materia veniva disciplinata dal **d. lgs. 251/2007**. Il suddetto decreto (recependo sul piano interno le definizioni già contenute nella Convenzione di Ginevra del 1951, nonché nella normativa comunitaria) definisce, all'art. 2, comma 1, lett. e), "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10".

Il **d. lgs. 25/2008** (che ha recepito la Direttiva CE 2005/85 del Consiglio) contiene identica definizione (all'art. 2, comma 1, lett. d) e precisa che per "stranieri" debbano intendersi i "cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea" o "apolidi".

Gli **artt. 7 ed 8 del decreto 251/2007** forniscono le definizioni dei concetti di "atti di persecuzione" e dei "motivi" per cui gli stessi devono essere realizzati.

In particolare **l'art. 7** dispone che:

"1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;



e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".

Ulteriore presupposto perché venga riconosciuto lo status di rifugiato è che gli atti di persecuzione siano stati posti in essere per i **motivi** indicati dal successivo art. 8 del citato decreto, il quale fa particolare riferimento:

- a) alla *razza*, il cui concetto include considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
- b) alla *religione*, la cui nozione ricomprende le nozioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
- c) alla *nazionalità*, con particolare riferimento all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
- d) al *particolare gruppo sociale* di appartenenza, inteso quale pluralità di membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;
- e) all'*opinione politica*, intesa come professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Per quanto concerne, invece, **la protezione sussidiaria**, lo stesso decreto definisce, all'art. 2, comma 1, lett g), *"persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.*

Il concetto di **danno grave** è richiamato dal successivo art. 14 del decreto citato, il quale specifica che per danno grave debba intendersi:



- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, l'art. 5 del decreto citato dispone che l'attività di persecuzione, ovvero il grave danno debbano essere riconducibili:

- a) allo Stato;
- b) a partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- c) a soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

La graduazione delle tutele e la scelta tra riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, secondo la giurisprudenza di legittimità, si evince dalla complessiva interpretazione del quadro normativo sopra citato, in quanto «l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del *fumus persecutionis*, mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo». (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la persecuzione diretta in patria di cui era oggetto il padre del ricorrente, cittadino del Bangladesh, non caratterizzava la posizione di quest'ultimo, non essendovi prova del suo coinvolgimento in attività partitiche, cosicché doveva riconoscersi nei suoi confronti la sola protezione sussidiaria, essendo egli comunque esposto ad un serio rischio per la sua incolumità fisica)". (Cass. Civ. Sez. 6-1 Sentenza n.6503 del 20/03/2014).

Per ciò che attiene, in particolare, all'ipotesi contenuta alla lettera c) di violenza indiscriminata nel paese di origine, in risposta ai dubbi interpretativi sollevati in via pregiudiziale da un giudice nazionale (Paesi Bassi), la Corte di Giustizia delle Comunità europee con un importante arresto del 17/02/2009 ha chiarito che: «Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere



alle questioni sollevate che l'art. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con l'art. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che:

- l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;
- l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia». (Corte di Giustizia U.E. n. r.g. C-465/2007).

Sul punto, la Corte di cassazione ha specificato che in tema di protezione internazionale sussidiaria,

- «il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente.» (Cass. n. 16202/2015);
- «l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo.» (Cass. n. 6502/2014)

Il nostro ordinamento riconosce, poi, un'ulteriore forma di tutela dello straniero, disciplinata dall' art. 5 comma 6, d. lgs 286/98, il quale dispone che: "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di



convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (...)". A differenza di quanto previsto per gli istituti precedentemente richiamati, i presupposti per il rilascio del predetto permesso di soggiorno (individuati, alternativamente, in "*seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*") non sono definiti in maniera altrettanto analitica. In particolare, non viene fornita alcuna indicazione normativa, sul modo e, soprattutto sui limiti, entro i quali debba essere circoscritta la nozione di "*motivi umanitari*". La giurisprudenza maggioritaria ritiene che la forma di protezione cd. per motivi umanitari debba essere riconosciuta in capo a quei soggetti che si trovano esposti a particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi, come ad es. motivi di salute o di età, oppure per ragioni di carattere oggettivo, connesse, in particolare, alla situazione sociale, economica, politica, umanitaria nella quale si trova il paese di provenienza del migrante (come ad es. una grave instabilità politica, violenza generalizzata, persistenti violazioni dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni simili). L'ampio margine di discrezionalità che il legislatore sembra aver riservato nell'interpretazione della norma richiamata rende necessario l'impiego di un rigoroso vaglio critico da parte del Giudice al fine di non vanificarne la *ratio* di protezione ed evitare, al tempo stesso, un'abnorme estensione dell'istituto.

Centrale per la comprensione del sistema di tutele in questione, inoltre, è l'analisi del profilo relativo all'**onere della prova** gravante sul ricorrente ex art. 2697 codice civile. Esso, secondo la giurisprudenza prevalente, deve essere interpretato in modo attenuato, stante la possibile ridotta disponibilità di prove da parte ricorrente. Ne consegue la necessità di riconoscere in capo al Giudice rilevanti poteri officiosi affinché acquisisca tutte le notizie ed informazioni necessarie ai fini della ricostruzione della situazione socio-politica e giuridico-ordinamentale del Paese di provenienza del migrante. Ciò non toglie, in ogni caso, che rimanga applicabile il principio dispositivo e che il ricorrente sia onerato di indicare i fatti costitutivi del diritto che fa valere e di fornire quantomeno gli elementi indiziari necessari alla ricostruzione della propria vicenda personale: "*il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio*" (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310, sul punto vedi anche Cass. 2007 n. 26822; 2006 n. 18353; 2005 n. 28775; 2005 n. 26278; 2005 n. 2091). L'art. 3 del d. lgs. 251/2007 stabilisce, infatti, che il ricorrente è tenuto a produrre tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini della motivazione della domanda. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 5, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:



- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili;
- d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.

La giurisprudenza ha così avuto modo di rilevare che i principi che regolano l'ordinario processo civile operano in modo sensibilmente diverso quando debbano essere applicati alla materia in questione: *"Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine"* (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310).

Tale assunto è ulteriormente confermato sul piano normativo dagli artt. 19, comma 8 del d. lgs. 150/2011, ai sensi del quale: *"il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia"* e 8, comma 3 del d. lgs. 25 del 2008, il quale dispone che le domande devono essere esaminate alla luce delle informazioni *"precise ed aggiornate"* circa la situazione generale del Paese di provenienza e dei Paesi in cui è transitato il migrante, elaborate dall'apposita Commissione nazionale e messe a disposizione delle Commissioni territoriali e, in caso di ricorso avverso provvedimenti di diniego, degli organi giudicanti.

Occorre ancora soffermarsi, preliminarmente e sempre in via generale, sulle censure formali che vengono mosse dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale. Sul punto va osservato che eventuali vizi (anche di motivazione) del suddetto atto amministrativo non ne comportano necessariamente la declaratoria di nullità o l'annullamento, posto che **il sindacato di questo Giudice ha ad oggetto la sussistenza del diritto affermato dal ricorrente e non l'atto impugnato**. Va pertanto chiarito, secondo il principio affermato dalla Cassazione (e pienamente condiviso da questo Tribunale), che l'eventuale *"...nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale non ha autonoma rilevanza in giudizio e, dunque, il giudice non è tenuto a pronunciarsi specificamente su di essa. Invero il giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. Detto giudizio perciò non può concludersi con il mero annullamento del diniego amministrativo della protezione, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto alla stessa: infatti la legge (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9) stabilisce che la decisione del*



tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non prevede il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/2011)" (vedi Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18632 del 2014).

A questo punto occorre verificare se **la vicenda** rappresentata dal ricorrente sia meritevole di una delle forme di protezione precedentemente citate, tenuto conto che il richiedente ha ottenuto dalla Commissione la protezione internazionale per motivi umanitari.

Il ricorrente dichiarava, in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, di essere cittadino del Mali (Gao) e di avere lasciato il proprio Paese poiché nel 2012 i ribelli erano entrati nel suo villaggio e lo avevano costretto ad arruolarsi nelle loro fila.

La descritta vicenda, a giudizio del Tribunale, consente di riconoscere lo status di rifugiato, dovendosi considerare credibile il racconto del ricorrente. A tale proposito si deve evidenziare che la narrazione appare semplice, ma coerente e, soprattutto, riscontata da dati oggettivi risultanti dai siti istituzionali più aggiornati (ad esempio con riguardo alla distanza tra Bamako e Gao, alla presenza sul territorio di gruppi armati di matrice islamica, al conflitto tra truppe governative).

Sussistono i presupposti previsti dalla legge poiché l'imposizione dell'arruolamento con forza costituisce motivo afferente all'opinione politica e i soggetti che hanno agito hanno il controllo della zona di Gao.

Basta consultare i più autorevoli report internazionali per comprendere che **la situazione attuale del Mali**, soprattutto nella regione di Gao, è altamente a rischio per il ricorrente (United States Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices - Mali, 25 June 2015, available at: <http://www.refworld.org/docid/559bd55428.html> [accessed 22 March 2016]).

Le informazioni riportate nella posizione UNHCR, sebbene ferme al gennaio 2014, sono del seguente tenore: *"Tuttavia, bisogna rilevare che nonostante i ritorni spontanei nell'arco degli ultimi sei mesi verso la suddetta regione, in particolare verso le province di Timbuktu e Gao, la situazione nel Nord del Paese rimane instabile. Continuano, infatti, a registrarsi gravi incidenti e violazioni dei diritti umani, tra cui ritorsioni contro coloro che hanno fatto ritorno nel Paese e non solo. Numerosi attacchi testimoniano la perdurante esigenza di estrema vigilanza. Molte c.d. "milizie di autodifesa", costituite nel 2012 in opposizione ai gruppi armati separatisti e/o islamisti ed operanti al di fuori del sistema di sicurezza a controllo statale, sono tuttora attive nel Nord del Mali. E' documentato che alcune di queste milizie hanno compiuto gravi violazioni di diritti umani. Inoltre, le condizioni socio-economiche in alcune aree del Nord del Mali non sono ancora state riportate alla situazione antecedente il conflitto. Infrastrutture ed accesso ai servizi primari sono ben lontani dall'essere ripristinati: questo determina la perdurante dipendenza della popolazione locale dagli aiuti*



umanitari . L'UNHCR, pertanto, ritiene che la situazione non consenta ancora rimpatri sostenibili in condizioni di sicurezza e dignità delle persone".

Senza considerare che la ricorrenza del rischio di danno grave ex art. 14 comma I lett. c) del D. Lgs. 251/07 emerge con forza dalle fonti più aggiornate, che fanno esplicito riferimento alla città di Gao ed alle situazioni narrate dal ricorrente. Emblematica, in tal senso, la dichiarazione dello stato di emergenza, prorogata dalle autorità locali fino al 31 marzo 2016.

Alla luce delle specifiche circostanze emerse e considerati gli aspetti peculiari della controversia in esame, si ritengono sussistenti quelle gravi ed eccezionali ragioni che impongono di compensare integralmente le spese tra le parti in giudizio. A tale proposito devono evidenziarsi diverse motivazioni riconducibili essenzialmente alla mutevolezza del quadro di riferimento normativo, giurisprudenziale e fattuale, alla natura dei diritti che vengono in rilievo in giudizio, alle difficoltà di reperimento e di lettura delle fonti informative aggiornate relative alla situazione interna - peraltro fluida e complessa - del Paese di provenienza del ricorrente.

Le spese vengono liquidate con separato decreto ex art. 83, co. 3 bis, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 783, L. n. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- Riconosce in favore del Sig. _____ lo status di rifugiato.
- Compensa integralmente le spese del giudizio.
- Liquidava separatamente le spese con decreto emesso contestualmente all'emissione del presente provvedimento.

Catania, 06/06/2016.

Il Giudice
Dott. Calogero Commandatore

